



# Città metropolitana di Venezia

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale Aut.  
Agenzia delle  
Entrate n.  
97271/2016.  
€ 192,00

## CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento "IN HOUSE PROVIDING" dei servizi di TPL automobilistici nell'ambito dell'unità di rete del Veneto centro meridionale.

### Scrittura privata

da una parte:

l'arch. Loris Sartori, nato a Venezia (VE) il 15 marzo 1961, e domiciliato/a per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia il/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero 80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Città metropolitana". L'arch. Loris Sartori, competente a stipulare i contratti per conto della "Città metropolitana", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale n. 11 del 22/12/2022 e n. 7 del 31/03/2023; dall'altra parte:

l'ing. Giovanni Seno, nato a Udine il 28 aprile 1961, residente in MOGLIANO VENETO, Via XXIV MAGGIO n. 73, codice fiscale SNEGNN61D28L483W, il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della società Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (A.V.M. S.p.A.), con sede legale in Venezia (VE), Isola Nova del Tronchetto, 33, cap 30135,

codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di Venezia n. 03096680271,  
capitale sociale euro  
ottantacinquemilionicinquecentoquarantanovemiladuecentotrentasette/90 (€  
85.549.237/90) interamente versato, data di iscrizione 2 maggio 1996, Sezione  
Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. VE-246771. La suddetta società nel  
contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "AVM".

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo,  
mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

### **PREMESSO**

a) con Delibera di Giunta Regionale n. 2048 del 19.11.2013 la Regione Veneto ha  
definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente  
l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed  
extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di  
Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della  
convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;

b) in data 10.12.2013, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia  
hanno sottoscritto una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,  
finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative, di pianificazione,  
programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico  
locale ricadenti nel bacino veneziano;

c) con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 2333 del 16.12.2013, la Regione del  
Veneto ha riconosciuto l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia  
quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento,  
vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale  
di Venezia;

d) AVM S.p.A., a seguito della riorganizzazione societaria del settore della mobilità attuata dal Comune di Venezia con deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2011, è società a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo del Comune di Venezia, che esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia;

e) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Reg. CE n. 1370/2007, con deliberazione n. 10 del 15.12.2014 dell'Assemblea dell'Ente di Governo è stato approvato l'affidamento della gestione in regime di concessione ad AVM S.p.a. dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale, regolata con contratto di servizio stipulato in data 31.07.2015, (Protocollo n. 64284/2015), da ultimo prorogato - ai sensi dell'art 92 comma 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - sino al 31 marzo 2023, giusta deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 5 del 21.06.2022;

f) in ottemperanza all'art. 4-bis del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, l'Ente di Governo, attraverso la Città metropolitana di Venezia, ha aggiudicato a soggetti terzi almeno il restante 10% dei servizi di Trasporto Pubblico Locale tramite la procedura individuata dalla deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di governo n. 12 del 15.12.2014;

g) l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia ha stipulato un contratto di servizio di detto 10% dei servizi di Trasporto Pubblico Locale: REP. n. 30001 protocollo n. 32667 del 03.05.2018, in essere;

h) nella seduta del 24 giugno 2021 l'Assemblea dell'Ente di Governo ha disposto l'avvio delle procedure per poter pervenire all'eventuale rinnovo degli affidamenti in

house ad AVM S.p.A. in scadenza;

i) in data 2 luglio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (serie 2021/S 126-335279) l'avviso di preinformazione relativo all'affidamento in house del contratto del servizio di trasporto pubblico locale di persone automobilistico extraurbano della Città metropolitana di Venezia;

j) con la deliberazione n. 11 del 22.12.2022 l'Assemblea dell'Ente di Governo ha affidato, ai sensi e per gli effetti delle previsioni del Regolamento (CE) n.1370/2007, *in house* alla società AVM S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano nell'ambito di unità di rete del Veneto centro meridionale a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni, demandando l'approvazione dello schema del contratto di servizio ad altra deliberazione in coerenza con i tempi entro cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti può presentare eventuali osservazioni ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ART 154/2019;

k) con nota del 13 gennaio 2022 la predetta deliberazione di affidamento è stata inviata dall'Ufficio centrale dell'Ente di governo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti che, con nota n. 0002896/2023 del 23/02/2023 ha rappresentato alcune osservazioni al contenuto del PEFs evidenziando la necessità di recepire nel contratto di servizio alcune specifiche previsioni;

l) con la deliberazione n. 7 del 31 marzo 2023 dell'Assemblea dell'Ente di Governo è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio che recepisce le indicazioni espresse dall'ART nella predetta nota ed è stato dato mandato al dirigente competente di approvare il testo definitivo procedendo ad eventuali integrazioni di natura formale che si rendessero necessarie e di stipulare il relativo contratto;

m) in esecuzione della predetta deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo, con determinazione dirigenziale n. 2248 del 13/07/2023 -è stata impegnata la relativa

spesa per tutta la durata del contratto;

n) nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento *in house providing* per il periodo dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2032 del servizio di TPL automobilistico extraurbano nell’ambito dell’unità di rete del Veneto centro meridionale;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

### **DEFINIZIONI**

I. “**ACTV**”: ACTV S.p.A., società controllata da AVM S.p.A. e soggetto tramite cui AVM S.p.A. svolge i servizi oggetto del presente contratto;

II. “**ART**”: Autorità di Regolazione dei Trasporti;

III. “**AVM**” o “**Gestore/affidatario**”: AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA’ S.p.A. o AVM S.p.A., società controllata al 100% dal Comune di Venezia, affidataria *in house providing* da parte dell’Ente di Governo dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano automobilistico nell’ambito dell’unità di rete del Veneto centro meridionale;

IV. “**CMQ**”: Condizioni Minime di Qualità, di cui all’Allegato 3;

V. “**Ente Affidante**”: l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino ottimale ed omogeneo di Venezia - Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia,;

VI. “**PEFs**”: Piano Economico Finanziario simulato, di cui all’Allegato 1;

VII. “**Rendicontazione CER**”: si tratta del conto economico regolatorio così come risultante dagli schemi pro tempore vigenti approvati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

VIII. “TPL”: trasporto pubblico locale;

IX. “Ve.La.”: Ve.La. S.p.A., società controllata da AVM S.p.A. ed affidataria del servizio di bigliettazione del trasporto pubblico locale;

## **SEZIONE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni del presente Contratto e quelle degli allegati, si applicherà il seguente ordine di priorità (salvo ove contrariamente ed espressamente previsto):

- questo Contratto;
- tutti gli allegati.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. L’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino ottimale ed omogeneo di Venezia per il tramite dell’Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia affida ad AVM, che accetta, la gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’unità di rete del Veneto centro meridionale, come descritti nel presente Contratto e nei suoi allegati e secondo le CMQ ivi fissate.

2. A fronte degli obblighi di servizio imposti dal presente Contratto di servizio, in quanto oggetto di contribuzione pubblica, l’Ente Affidante riconosce all’Affidatario diritti di esclusiva nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’unità di rete del Veneto centro meridionale, impegnandosi, ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della L.R. n. 25/1998, a vietare l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di soggetti terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto del presente Contratto: tali diritti non si applicano con riferimento ad altri

servizi di trasporto pubblico locale programmati e affidati dal medesimo Ente.

3. L'Ente di Governo corrisponde a AVM a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 - un corrispettivo il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto, garantendo la remunerazione del capitale investito netto, individuato in conformità alle disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di compensazioni degli obblighi di servizi pubblico così come stabilite dall'ART e da altre eventuali autorità competenti *pro tempore*.

4. Il corrispettivo di cui al precedente comma deve intendersi non comprensivo dei ricavi da traffico e degli altri ricavi connessi alla gestione del servizio (ad esempio introiti pubblicitari ecc.).

5. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono di competenza di AVM e concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico.

### **Art. 3 – Durata, proroga ed effetti**

1. Il presente Contratto ha una durata di 9 anni, salva la facoltà di proroga di cui all'art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007.

2. Al fine di evitare interruzioni del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'effettivo subentro da parte di un nuovo gestore, AVM è tenuta ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio pattuito alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard, sempre, comunque, nel rispetto delle previsioni volte a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del Contratto.

3. L'avvio dell'esecuzione del presente Contratto e la decorrenza dei suoi effetti è fissata a partire dal 1 aprile 2023 a prescindere dalla data di stipula del presente Contratto.

## **SEZIONE SECONDA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI**

#### **Art. 4 – Programma di Esercizio**

1. AVM è tenuta a svolgere i servizi oggetto del presente Contratto mediante la sua controllata ACTV secondo i Programmi di Esercizio di cui all'Allegato 2 (dal primo aprile 2023) e all'Allegato 2 - bis (dal primo gennaio 2024), nel rispetto delle Condizioni Minime di Qualità di cui all'Allegato 3.

2. I Programmi di Esercizio, per ogni modalità, riportano:

grafo della rete con indicazione delle fermate obbligatorie;

elenco delle linee costituenti la rete dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, con indicazione della loro lunghezza, periodicità, orari e fermate, produzione annua, con esclusione dei trasferimenti tecnici.

3. La quantità dei servizi previsti a regime dall'anno 2024 di cui al presente Contratto è pari a:

servizio automobilistico: 9.238.115 km in linea all'anno;

4. Nel periodo decorrente tra il 1 aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023, la quantità minima dei servizi prevista è pari a quanto rappresentato nell'Allegato 2.

5. Le Parti si danno atto che per l'anno 2023 è previsto un periodo di avviamento per portare i servizi a regime viste alcune difficoltà operative nel reperimento di personale in coerenza con le previsioni del PEFs.

6. L'esecuzione del servizio non può essere né sospesa né interrotta dal gestore, salvo per obblighi di legge e/o per cause di forza maggiore e/o provvedimenti delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali casi, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative e AVM è tenuta a fornire idonea comunicazione all'utenza e ad adottare ogni iniziativa al fine di limitare i disservizi conseguenti.

7. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte del gestore,

l'Ente affidante potrà sostituirsi, senza formalità, ad AVM per l'esecuzione del servizio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute e i danni subiti e contestuale sospensione del corrispettivo contrattuale e del diritto di incassare i ricavi da traffico.

8. Qualora diverso dal Programma di Esercizio allegato al presente Contratto, AVM deve trasmettere il Programma di Esercizio budget stagionale (invernale o estivo) 30 giorni prima dell'avvio del servizio programmato, salvo situazioni che ne apportino modifica non imputabili all'Azienda.

9. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

#### **Art. 5 - Flessibilità del Programma di Esercizio**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda possono essere richieste sia dall'Ente affidante sia dal gestore, previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto dal presente Contratto.

2. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, AVM è tenuta ad assicurare un'adeguata informazione alla clientela e all'Ente affidante, nel rispetto delle Condizioni Minime di Qualità e dei diritti dei passeggeri.

3. In ogni caso tutte le variazioni al Programma di Esercizio devono essere autorizzate dall'Ente Affidante.

4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

#### **Art. 6 - Modifiche dei servizi**

1. Il PEFs riflette il Programma di Esercizio, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità

naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili al Gestore – genereranno effetti economico-finanziari, in sede di Conto Economico Regolatorio (CER) e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEFs così come disciplinati dalla Deliberazione n. 154/2019 dell'ART e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al Programma di Esercizio siano dovute a cause imputabili ad AVM in coerenza con quanto previsto nella Matrice dei Rischi (Allegato 7), le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente Contratto.

3. In caso di sciopero, il gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. AVM garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione all'Ente Affidante e alla clientela.

4. AVM, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia l'Ente affidante.

5. AVM non può apportare modifiche o variazioni ai servizi se non espressamente approvate dall'Ente Affidante.

6. In relazione ad esigenze derivanti da:

- a) esclusivo interesse dell'Ente Affidante;
- b) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- c) cause impreviste e imprevedibili accertate dall'Ente Affidante;
- d) intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti o tecnologie

che, a parità di costi, migliorano la qualità del servizio;

e) interventi di riorganizzazione, razionalizzazione o miglioramento del servizio e delle linee, ivi compreso il coordinamento degli orari con gli altri servizi di trasporto pubblico locale facenti capo alle medesime località o ai medesimi nodi di interscambio al fine di garantire le coincidenze o evitare la congestione ai nodi di interscambio;

f) sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

g) modifiche all'assetto della viabilità interessata dalle linee, in coerenza con gli interventi di programmazione e pianificazione degli Enti competenti sulla stessa;

7. L'Ente Affidante può imporre modifiche ai servizi, anche in termini d'istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, nei limiti e nel rispetto della contabilità regolatoria dell'ART, adottando gli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di mantenere l'equilibrio economico del presente Contratto, ivi compresa l'eventuale ridefinizione dei servizi erogati.

8. Potranno essere proposte e valutate dalle Parti forme di rimodulazione e riorganizzazione periodica dei collegamenti di linea e/o soluzioni alternative, quali ad esempio l'implementazione di servizi a chiamata (Demand Responsive Transport – DRT) o l'integrazione dei servizi di TPL con l'offerta di sharing mobility, anche in ottica di sviluppo di sistemi Mobility as a Service (MaaS).

9. AVM è tenuta a segnalare criticità nell'effettuazione del servizio proponendo le necessarie soluzioni unitamente alle eventuali variazioni al Programma di Esercizio.

10. AVM è tenuta altresì a concorrere al miglioramento dei servizi anche attraverso la definizione di proposte migliorative che siano sviluppate nei loro aspetti tecnico organizzativi dalla stessa ai fini della loro realizzazione e valutate dall'Ente Affidante

ai fini della loro autorizzazione.

11. Le modifiche al Programma di Esercizio definite ai sensi di quanto previsto dal presente articolo saranno attuate da AVM entro i termini concordati tra le parti in ragione della loro complessità e rilevanza e in ogni caso entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni decorrente dall'approvazione delle medesime varianti da parte dell'Ente Affidante.

12. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

#### **Art. 7 - Infrastrutture, materiale rotabile, e manutenzione**

1. AVM si obbliga ad effettuare i Servizi di cui al presente Contratto:

- a) eseguendo i servizi di trasporto mediante ACTV, per la produzione dei quali quest'ultima utilizzerà il materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza degli stessi, e personale aziendale qualificato ed in numero adeguato al rispetto dei programmi di esercizio;
- b) utilizzando le infrastrutture e le reti di trasporto pubblico (sedi, depositi, officine, impianti di fermata) come rappresentate nell'Allegato 7;
- c) utilizzando i canali di vendita e i servizi commerciali relativi al TPL affidati alla società controllata Ve.La.;
- d) tenendo contabilità separate per i servizi oggetto del presente Contratto, ai sensi del punto 5 dell'allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 e della vigente disciplina pro tempore emanata dall'ART.

2. Città metropolitana si impegna a coordinare, per quanto riguarda l'intero ambito di unità di rete del Veneto centro meridionale, con specifico riferimento a soggetti terzi a cui l'Ente Affidante ha affidato ulteriori servizi di TPL:

- a) la messa in disponibilità degli impianti di fermata di propria competenza;

b) la supervisione dei programmi di esercizio dei servizi ai fini del rispetto delle coincidenze e della non sovrapposizione agli impianti di fermata.

3. AVM è tenuta a garantire - in riferimento al materiale rotabile, ai depositi e agli impianti di cui al presente Contratto – la stipula di polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie.

4. Il gestore, nel rispetto delle normative vigenti e per quanto di sua competenza, si impegna a garantire il buon funzionamento del materiale rotabile e a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi. In particolare, AVM garantisce:

- a) la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- b) il rispetto delle Condizioni Minime di Qualità di cui al presente Contratto;
- c) l'adozione e l'aggiornamento della Carta della Mobilità secondo quanto stabilito dal presente Contratto;
- d) l'applicazione al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Contratto del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
- e) la manutenzione ordinaria, straordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile automobilistico e la relativa rispondenza alle caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti legati all'esercizio dei servizi oggetto del presente Contratto, esclusivamente per la parte di competenza;
- g) la manutenzione dei sistemi di vendita e commercializzazione e delle

emettitrici automatiche (TVM);

- h) le attività amministrative, finanziarie, commerciali e tecnologiche a supporto della gestione, implementando ogni forma di innovazione e risparmio e miglioramento organizzativo e produttivo;
- i) l'informazione all'utenza nei termini previsti dal presente Contratto;
- j) il livello ottimale delle condizioni di sicurezza.

5. AVM utilizza, nell'espletamento del servizio, un parco mezzi adeguato così come definito nell'Allegato 7 al presente Contratto e conformemente a quanto risultante dal PEFs.

6. Devono essere adibiti mezzi che l'Ente Affidante abbia valutato idonei al trasporto pubblico di persone in servizio di linea sulla base di specifici requisiti e caratteristiche tecniche prescritti dalla normativa di riferimento pro tempore vigente. I mezzi adibiti al servizio devono essere contraddistinti dal logo e dalla sigla aziendale e devono essere dotati di appositi indicatori di linea. A bordo dei mezzi va indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati. La livrea dei mezzi deve essere uniforme ed espressamente approvata dall'Ente Affidante e deve essere applicato il logo della Città metropolitana di Venezia.

7. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente. I mezzi, sia utilizzati direttamente da AVM che da eventuale sub affidatario, devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.

8. L'Ente Affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati,

con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco mezzi utilizzato per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza, la pulizia e lo stato manutentivo. Per l'effettuazione delle verifiche, le parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal presente Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell'Ente Affidante muniti di apposita tessera di libera circolazione nominativa e con foto rilasciata da AVM.

9. Tutti i nuovi autobus utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli eserciti da eventuali sub affidatari, devono essere di classe Euro 6 o migliore oppure essere alimentati da altre fonti a basse emissioni; per individuare i nuovi veicoli si metterà a confronto il più recente elenco consegnato da AVM con il precedente; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere autorizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati. Per nuovi veicoli si intendono sia veicoli nuovi di fabbrica, sia veicoli usati.

10. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

#### **Art. 8 – Rendicontazione dei servizi**

1. Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato, che sia tale da consentire un adeguato dettaglio di controllo e tempestività d'intervento da parte dell'Ente Affidante, AVM si impegna a presentare, con le cadenze temporali previste dal successivo comma, la seguente documentazione anche in formato elettronico editabile:

- a) rapporto mensile sull'esercizio effettuato contenente tutti i dati richiesti dall'Ente Affidante;
- b) rapporto trimestrale sull'esercizio, che riporti, lo scostamento della produzione, positivo o negativo, tra il servizio effettuato e quello previsto nel Programma di

Esercizio, in termini numerici e percentuali, con riferimento al numero di corse e di percorrenze, classificati quantomeno per le seguenti tipologia di causa e fatta salva eventuale ulteriore specifica:

- indisponibilità infrastruttura;
  - mancanza di personale o di materiale rotabile;
  - per guasti o per incidenti ai mezzi;
  - sciopero;
  - altre motivazioni.
- c) rapporto trimestrale sugli standard del servizio di cui al presente Contratto, in particolare in materia di disponibilità di posti offerti, di regolarità e puntualità, redatto in maniera dettagliata, per gli standard di affidabilità, suddiviso per ciascuna modalità di servizio, riportante le soppressioni e la tipologia di causa;
- d) rapporto trimestrale, volto a rappresentare la situazione organizzativa, economica e finanziaria e patrimoniale del Servizio oggetto del presente Contratto, in termini di:
- andamento del servizio (indicatori utilizzati per il monitoraggio del servizio, con grafici, produttività, disponibilità materiale rotabile, percorrenze realizzate);
  - andamento degli investimenti di propria competenza;
  - velocità commerciale;
  - ricavi da traffico.

2. I rapporti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'Ente Affidante entro i 30 giorni successivi al periodo di riferimento.

3. Al fine della rendicontazione annuale che l'Ente Affidante deve inviare alla Regione Veneto asseverando la documentazione aziendale ai sensi dell'art. 31 della

L.R. n. 25/98, AVM si impegna a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno:

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti e dei tempi tecnici;
- elenco degli automezzi utilizzati;
- elenco per qualifica del personale utilizzato per i servizi;
- dati relativi alla domanda soddisfatta;
- rapporto ricavi/costi nell'esercizio con dettaglio dei costi imputabili alle infrastrutture;
- bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema definito dalla Regione Veneto;
- ogni altra informazione che l'Ente Affidante riterrà di richiedere sulla base dei modelli forniti annualmente dalla Regione Veneto.

4. I rendiconti di cui ai commi precedenti devono essere firmati dal rappresentante legale di AVM.

5. Fermo restando il rispetto dei termini di cui sopra, potranno essere condivise tra le Parti diverse e più funzionali modalità di trasmissione dei predetti rapporti.

6. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

### **SEZIONE TERZA: CONTENUTI ECONOMICI**

#### **Art. 9 – Corrispettivi, modalità di pagamento ed interessi di mora**

1. L'Ente Affidante si obbliga a corrispondere ad AVM – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto – il corrispettivo, come risultante in misura previsionale nel PEF determinato in conformità allo schema di cui all'Annesso 1, Schema 3 della Delibera ART n. 154/2019, dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e secondo la metodologia prevista dal D.M. n. 157/2018.

2. Per gli anni di vigenza contrattuale l'Ente Affidante si impegna a corrispondere ad AVM il finanziamento annuale che verrà assegnato dalla Regione Veneto in quota parte proporzionale ai servizi minimi di trasporto pubblico locale affidati. L'Ente Affidante si impegna inoltre a corrispondere ad AVM ogni ulteriore somma che dovesse essere assegnata dalla Regione Veneto ad integrazione del corrispettivo dei servizi di trasporto pubblico locale sopra indicato nei limiti di quanto previsto al precedente comma 1.

3. L'Ente Affidante provvederà ad adottare gli interventi, che si dovessero rendere necessari al fine di mantenere ovvero ripristinare l'equilibrio economico del presente Contratto, ivi compresa l'eventuale ridefinizione dei servizi erogati.

4. Il 95% del corrispettivo viene erogato in rate mensili a titolo di acconto, in relazione alle percorrenze programmate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa a seguito della rendicontazione di cui al comma 1 lett. a dell'art. 8.

5. L'erogazione del restante 5% avverrà a seguito della presentazione da parte di AVM di una apposita rendicontazione contenente le informazioni e i dati di cui all'art. 8 c. 3 e della verifica della Regione Veneto del raggiungimento degli obiettivi sia quantitativi che di qualità e prestazionali del servizio e successiva determinazione dei finanziamenti spettanti per l'esercizio di riferimento. L'Ente Affidante ha facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni e/o ulteriori documenti entro 15 giorni dal ricevimento. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salva la facoltà dell'Ente Affidante di compensare il relativo importo con il credito accertato all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 ovvero con quello derivante dalle penali definitivamente accertate.

6. Eventuali premi, penalità e riduzioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell'effettiva

*performance* registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto ai successivi articoli. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà definito entro e non oltre il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. L'Ente Affidante si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'Ente Affidante è tenuto a corrispondere gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti.

#### **Art. 10 - Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEFs**

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEFs) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEFs.

2. Le risultanze del CER – certificate dal revisore contabile del Gruppo AVM – sono trasmesse all'Ente Affidante entro il termine di inoltro all'Autorità di Regolazione dei Trasporti; eventuali differenze saranno conguagliate secondo le modalità e nelle tempistiche previste dalla Deliberazione n. 154/2019 dell'ART e sue successive ed eventuali modifiche od integrazione pro tempore vigenti.

#### **Art. 11 – Obblighi di AVM alla scadenza del Contratto**

1. AVM è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni previste dalla L. R. n. 25/1998 e da sue eventuali modifiche o integrazioni e dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili per l'esercizio del servizio di TPL.

2. AVM è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Ente Affidante i seguenti documenti su supporto informatico editabile:

- a) l'elenco non nominativo del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio, in termini di quantità media, qualifica-mansione;
- b) l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in caso di subentro;
- c) beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario;
- d) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio, con indicazione del valore del valore di cessione di ciascun bene;
- e) le informazioni relative ai ricavi da traffico;

3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al comma 2, l'Ente Affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.

4. AVM si obbliga in ogni caso a collaborare con l'Ente Affidante in caso di subentro dell'eventuale nuovo gestore e ad operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

#### **Art. 12 - Valorizzazione commerciale**

1. AVM ha facoltà di procedere, nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti e previa comunicazione all'Ente Affidante, a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente Affidante, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.

2. AVM determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel

rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Contratto.

3. I proventi di tale valorizzazione dovranno essere considerati nella rendicontazione economica del Contratto e concorrono alla remunerazione del servizio.

#### **SEZIONE QUARTA: RICAVI DA TRAFFICO E QUALITÀ**

##### **Art. 13 – Disciplina relativa ai ricavi da traffico e alla loro ripartizione e competenza**

1. I ricavi da traffico derivanti dalla gestione dei servizi di cui al presente Contratto spettano ad AVM ad esclusione della quota di ripartizione dei ricavi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Reg. CE n. 1370/2007 di competenza dell'Ente Affidante.

2. Le Parti si danno atto che nel PEFs sono rappresentati i soli ricavi da traffico di competenza di AVM.

3. AVM è tenuta ad applicare e rispettare il sistema tariffario approvato dall'Ente Affidante di cui all'Allegato 6, che potrà essere aggiornato, previa approvazione dell'Ente Affidante, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 25/98, tenuto conto delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 49 c. 7 della medesima legge regionale e come previsto dalla Misura 27 dell'Allegato A alla Delibera ART n.154/2019.

4. AVM provvede alla vendita dei titoli di viaggio attraverso la rete di vendita diretta e indiretta della controllata Ve.La.

5. AVM provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti di titolo.

6. AVM si obbliga ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione tariffaria, nonché di tutela della sicurezza personale degli utenti.

7. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta

l'applicazione delle penali di cui all' Allegato 7.

8. Le parti si danno atto che una quota parte dei ricavi da traffico attribuibili al servizio automobilistico dell'area urbana di Venezia non viene conteggiata nel PEFs allegato sub 1 del Contratto con il Comune di Venezia, ma detta quota viene traslata tra i ricavi da traffico del PEFs del contratto di servizio relativo all'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale di competenza dell'ufficio periferico della Città Metropolitana di Venezia e sempre affidato ad AVM.

9. Tale quota compensa gli obblighi di servizio pubblico relativi al servizio di trasposto automobilistico di terraferma svolto con i mezzi e secondo le previsioni di programmazione del contratto di servizio relativo all'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale all'interno dei confini comunali del Comune di Venezia.

10. Parimenti una quota dei ricavi da traffico attribuibili al servizio automobilistico relativo all'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale non viene prevista nel PEFs del Contratto con il Comune di Venezia, ma detta quota è prevista tra i ricavi da traffico del PEFs del contratto di servizio relativo all'ambito dell'unità di rete del Veneto centromeridionale all'interno dei confini comunali del Comune di Venezia.

11. Tale quota compensa, in parte, gli obblighi di servizio pubblico relativi al servizio di trasporto automobilistico di terraferma svolto con i mezzi e secondo le previsioni di programmazione del presente contratto di servizio all'interno dei confini dei Comuni di prima cintura del Comune di Venezia.

12. Alla luce di tale situazione prima della definizione del CER di ciascun esercizio AVM e gli uffici periferici del Comune di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia devono definire l'effettiva entità delle predette quote di ricavi da traffico da attribuire ai singoli CER tramite l'approvazione di un apposito atto che dia evidenza dei criteri utilizzati per detta definizione.

**Art. 14 - Gestione amministrative inerenti le sanzioni amministrativa carico degli utenti trasgressori**

1. AVM deve svolgere l'attività di riscossione bonaria di cui all'art. 39 della L.R. 25/1998 e all'art. 16 della L. 689/1981, registrando i relativi pagamenti;
2. AVM svolge, inoltre, l'attività di riscossione, per conto dell'Ente Affidante, di cui all'art. 17 e seguenti della L. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:
  - a) raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/1981, dagli utenti trasgressori;
  - b) verifica ed accertamento, anche tramite ricerca anagrafica, dei dati anagrafici di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare emissione e notifica dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/81;
  - c) archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino improcedibili per l'insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per irregolarità della contestazione;
  - d) sottoposizione dell'ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento alla firma del dirigente della Città metropolitana competente;
  - e) in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l'art. 18 della legge 689/1981, redazione di controdeduzioni per l'adozione dell'ordinanza da sottoporre al dirigente della Città metropolitana competente;
  - f) in caso di richiesta di audizione, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, da parte del trasgressore, il dirigente competente della Città metropolitana, o suo delegato, convoca l'opponente;
  - g) predisposizione dell'ordinanza - ingiunzione secondo le previsioni di legge e dei

regolamenti della Città metropolitana vigenti, da sottoporre alla firma del dirigente competente e protocollazione;

- h) stampa e spedizione dell'ordinanza - ingiunzione tramite posta con raccomandata A/G a norma di legge o PEC, qualora i trasgressori ne siano in possesso, o messo comunale qualora con A/G e PEC non sia andata a buon fine;
- i) verifica dell'avvenuta, notifica dell'ordinanza - ingiunzione al trasgressore secondo le previsioni di legge; in caso contrario, previa ulteriore-effettuazione di nuove ricerche anagrafiche, nuova spedizione/notifica ovvero archiviazione della pratica (es. in caso di decesso);
- j) registrazione dei pagamenti delle ordinanze - ingiunzioni e archiviazione della relativa pratica;
- k) in ipotesi di ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza - ingiunzione, previo esame del ricorso da parte del dirigente della Città metropolitana o suo delegato, invio della documentazione utile a predisporre l'atto di costituzione da depositare avanti l'Autorità Giudiziaria;
- l) per le ordinanze - ingiunzioni regolarmente notificate e non pagate predisposizione dell'elenco del ruolo da trasmettere al Concessionario per la formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente competente della Città metropolitana;
- m) in collaborazione con l'Ufficio Trasporti e dell'Ufficio Entrate della Città metropolitana, attività di monitoraggio e controllo dell'esito delle procedure di riscossione coattiva delle sanzioni svolte dal Concessionario;
- n) per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge 689/1981.

4. Restano di competenza dell'Ente affidante - le disposizioni in merito:

- a) ai criteri di determinazione dell'importo della sanzione da applicare tramite ordinanza-ingiunzione, tra i valori edittali, in attuazione dell'art. 11 della legge 689 del 1981;
- b) alla valutazione della congruità dell'entità delle spese da inserire nell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 689 del 1981.

5. AVM è tenuta ad eseguire l'attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In particolare è tenuta ad osservare strettamente le condizioni ed i termini di legge previsti dalle disposizioni che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l'attività di riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.

6. AVM si obbliga ad eseguire, annualmente, una precisa rendicontazione delle somme introitate con l'attività di riscossione per conto dell'Ente.

7. Non è consentito subaffidare a terzi la gestione dell'attività di riscossione di cui al comma 2.

8. In forza della L.R. n. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è AVM per il 70% e l'Ente per il restante 30%. Per l'espletamento dell'attività di recupero, le parti concordano che AVM tratterà l'intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, nonché degli altri importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.

9. L'Ente Affidante si impegna a versare attraverso la Città metropolitana di Venezia ad AVM annualmente e, comunque, entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare di riferimento, tutte le somme introitate nell'anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative di cui all'art. 37 della citata legge regionale.

10. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell'espletamento delle procedure ad esso affidate, gli importi versati ad AVM

saranno invece al netto di quanto di competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.

11. In forza dell'espletamento dell'attività di riscossione da parte di AVM per conto dell'Ente, qualora venga proposta opposizione avverso le ordinanze - ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione processuale passiva spetta comunque alla Città metropolitana di Venezia. In caso di accoglimento del ricorso, AVM provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella sentenza, su richiesta della Città metropolitana di Venezia; in caso di rigetto del ricorso, la rifusione di spese di lite stabilite nella sentenza a favore della Città metropolitana di Venezia, queste verranno trattenute dalla stessa in considerazione dell'attività di difesa svolta.

#### **Art. 15 - Politica della qualità dei servizi**

1. La Carta della Qualità dei Servizi è il documento adottato in conformità alla normativa in vigore in cui sono specificati gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, le norme di tutela dei diritti degli utenti, le regole di comportamento degli stessi, gli obblighi specifici nei confronti delle fasce svantaggiate, le modalità di accesso alle informazioni garantite le penali per eventuali disservizi, le modalità per proporre reclami, osservazioni o proposte degli utenti e quelle per adire a vie riconciliative.

2. AVM si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, cercando di garantire la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli utenti.

3. AVM elabora la Carta della Qualità dei Servizi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto in conformità alla normativa vigente coinvolgendo nell'elaborazione gli stakeholder interessati (es. Associazioni dei consumatori, le Associazioni delle persone a mobilità ridotta e/o con disabilità).

4. AVM deve pubblicare la Carta della Qualità dei Servizi sul proprio sito internet. Per le annualità regolatorie successive al 2023, l'Ente Affidante per il tramite di AVM in occasione della sessione di verifica della Carta della Qualità dei Servizi, provvede a consultare gli "stakeholder" interessati, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni delle persone a mobilità ridotta e/o con disabilità, maggiormente rappresentative dei loro interessi, a fronte delle eventuali criticità rilevate secondo le rilevazioni effettuate di cui all'art. 18 o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. A tal fine, AVM si impegna, quindici (15) giorni, a trasmettere all'Ente Affidante - a mezzo PEC e in formato pdf - una relazione illustrativa dei reclami, segnalazioni, osservazioni pervenute e le proposte di miglioramento della Carta e/o degli standard qualitativi. AVM, a seguito degli incontri concordati, fornisce inoltre i chiarimenti richiesti che si rendessero necessari in merito agli eventuali disservizi verificatisi. Qualora l'Ente Affidante non si esprima sulle proposte di miglioramento, entro 30 giorni la Carta della Qualità dei Servizi si considera approvata e il gestore procede a pubblicarla sul proprio sito internet. L'Ente Affidante pubblica a sua volta sul proprio sito web la Carta approvata e/o il link di rimando al sito di AVM.

5. AVM in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 c. 461, lett. f) della L. 244/2007, ed, in particolare dal D.P.C.M. 30/12/1998, ("*Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità*"), si impegna a sostenere, fino alla misura massima annuale di euro 15.000,00 (oltre Iva), le attività - di cui alle lett. b, c, d, della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dall'Ente Affidante, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In ogni caso l'Ente Affidante ha la facoltà di destinare un ulteriore importo, a carico di AVM, nel tetto massimo di euro 15.000,00 per finanziare progetti specifici e speciali volti alla definizione o risoluzione di problematiche inerenti all'utenza.

6. AVM rileva, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il livello di qualità del servizio offerto percepito dall'utenza mediante indagine "Customer Satisfaction", effettuata anche per il tramite di una società esterna specializzata. Il rapporto annuale di rilevazione ed i risultati saranno valutati attraverso il confronto del livello di qualità percepita dall'utenza con:

a) il livello di qualità percepita dall'utenza, rilevato nell'anno precedente;

b) gli obiettivi di qualità previsti per l'anno di riferimento.

7. I costi connessi al monitoraggio della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata e percepita sono a carico di AVM, compresi i monitoraggi aggiuntivi eventualmente richiesti dalle Associazioni dei Consumatori i cui costi non potranno essere superiori ad euro 50.000,00 (oltre IVA) per triennio regolatorio.

8. La Carta della Qualità dei Servizi, seppur non allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

9. AVM è tenuta ad assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni a tutela degli utenti e dei consumatori secondo le previsioni del Piano di Accesso al Dato, da approvarsi entro 90 giorni dalla stipula del presente atto con apposita determinazione dirigenziale e successivo atto integrativo al presente contatto.

10. L'Ente Affidante, nell'ambito degli incontri a tal fine preposti, convoca AVM insieme alle Associazioni dei consumatori e agli altri eventuali interessati costituendo un Tavolo Permanente.

11. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

12. Gravi, reiterate ed ingiustificate violazioni delle disposizioni della Carta della Qualità dei Servizi, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la revoca dell'affidamento del servizio da parte dell'Ente Affidante,

previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

#### **Art. 16 – Condizioni Minime di Qualità dei servizi (CMQ)**

1. AVM si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze espresse dalla clientela, compreso il livello di accessibilità delle P.M.R. (persone a mobilità ridotta) e nel rispetto degli obiettivi previsti con l'affidamento.
2. AVM si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente Contratto nel rispetto delle Condizioni Minime di Qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3. Il rispetto delle CMQ afferenti ai fattori di qualità ivi indicati è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata di cui all'articolo 19.
3. AVM assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti nelle fasi precedenti e durante il viaggio così come previste dalle CMQ.
4. Le CMQ specifiche a garanzia del fattore "Sicurezza del viaggio e del viaggiatore" sono previste nel "Piano Operativo di sicurezza e controlleria" Allegato 8.
5. AVM, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare, entro il termine del secondo periodo regolatorio, si impegna al completamento e/o al mantenimento delle certificazioni richieste dall'Ente Affidante.
6. Il mancato rispetto delle CMQ previste nell'Allegato 7 comporta l'applicazione delle penali definite nello stesso.

#### **Art. 17- Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio**

1. AVM si impegna a conseguire, nell'arco di durata del presente Contratto, gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio stabiliti dall'Ente

Affidante nel PEFs e riportati nell'Allegato 1, sulla base degli indicatori chiave di prestazione (KPI) definiti nell'Annesso 7 della Delibera ART 154/2019.

2. Il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili a AVM comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7 del presente Contratto.

#### **Art. 18 - Attuazione degli investimenti previsti nel PEFs**

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nella relazione di affidamento e in quella di accompagnamento al PEFs (Allegato 1).

2. AVM garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel PEFs per tutto il periodo di durata del Contratto e si impegna a realizzare gli investimenti programmati anche tramite la propria controllata ACTV, con le risorse rivenienti dal corrispettivo del presente Contratto e dai ricavi da mercato (titoli di viaggio), oltre che quelle messe a disposizione dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali nel rispetto delle previsioni contenute nel PEFs ed eventuali aggiornamenti.

### **SEZIONE QUINTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO**

#### **Art. 19 - Monitoraggio della qualità dei servizi e degli aspetti economico finanziari (PEF, KPI, Bilancio e investimenti)**

1. AVM fornisce anche in forma editabile le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) definite nell'Allegato 3, unitamente alle rilevazioni di cui all'art. 15 comma 6, art. 17 comma 1, e art. 18 secondo le periodicità definite dall'Ente Affidante.

2. AVM illustra i risultati conseguiti dalle rilevazioni di cui al comma 1 all'Ente Affidante in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'art. 21 del presente Contratto. L'Ente Affidante ha facoltà di chiedere al gestore tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli

scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle Condizioni Minime di Qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento.

3. L'Ente Affidante si riserva di verificare il rispetto delle Condizioni Minime di Qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.

4. AVM effettua rilevazioni della domanda anche per mezzo di sistemi elettronici con frequenza compatibile con gli obiettivi di monitoraggio con cadenza da concordare con l'Ente affidante. I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'Ente affidante che utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.

5. AVM si impegna ad effettuare una attività di monitoraggio dei sistemi dell'offerta in termini di *coverage ratio* e a predisporre un sistema per fornire in tempo reale informazioni sull'affollamento sui mezzi sulle direttrici portanti del servizio di TPL.

6. AVM deve trasmettere all'Ente Affidante ogni tre mesi, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ove disponibile, il dato economico relativo ai ricavi da traffico.

7. Al termine di ciascun periodo regolatorio (definito all'interno del PEFs) AVM fornisce il PEF consuntivo del periodo regolatorio oggetto di monitoraggio, contenente:

- le voci di costo – ricavo di cui all'Annesso 5 della Delibera ART 154/2019;
- investimenti effettivamente realizzati;
- i valori degli indicatori chiave di prestazione (KPI), necessari al monitoraggio del

rispetto e progressivo miglioramento degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui all'art. 15;

dando conto in particolare di eventuali situazioni di sovra-compensazione o sotto-compensazione, evidenziando l'incidenza di eventuali fattori esogeni al presente Contratto.

8. AVM illustra i risultati conseguiti della rilevazione di cui al comma 1 all'Ente Affidante in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'art. 21. L'Ente Affidante ha facoltà di chiedere al gestore tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti. Il Comitato Tecnico di Gestione confronta il PEF consuntivo con il PEF preventivo ed indica le eventuali azioni correttive.

9. L'Ente Affidante si riserva di verificare tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, elementi specifici del PEF.

10. Per l'effettuazione delle predette verifiche, le Parti concordano che su tutti i mezzi è concessa la libera circolazione a dipendenti dell'Ente Affidante o agli Ispettori dall'Ente Affidante stesso, muniti di apposita tessera di libera circolazione e opportunamente segnalati.

11. AVM si impegna inoltre a trasmettere all'Ente Affidante i bilanci certificati, entro l'anno solare di approvazione del bilancio, comprensivi di tutti gli allegati.

12. La mancata, incompleta o ritardata trasmissione del PEF consuntivo al termine del periodo regolatorio, comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

## **Art. 20 - Sistema dei premi, delle penali e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime**

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime,

secondo quanto previsto nell'Allegato 3.

2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.

3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penali non potrà superare il 10% dei corrispettivi annuali indicati nel PEFs.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Contratto sono definiti a tutela dell'utenza e che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema di penali di cui all'Allegato 7.

5. Il sistema delle penali ha lo scopo di scongiurare il realizzarsi di eventuali disagi e danni all'utenza.

6. La violazione degli obblighi contrattuali relativi alle Condizioni Minime di Qualità (CMQ), nonché l'inadempienza nell'attuazione degli investimenti programmati di cui all'art.18, ove imputabile al Gestore, comporta l'applicazione di una penale pari al massimo al 2% del corrispettivo annuo a seconda dell'entità della stessa.

7. La violazione degli obblighi di servizio di cui al presente Contratto di Servizio, comporta l'applicazione delle penali disciplinate nell'Allegato 7.

8. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, l'Ente Affidante provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. AVM, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre all'Ente Affidante le proprie controdeduzioni via pec. L'Ente Affidante, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime

provvede ad inoltrare mediante PEC la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal gestore.

9. AVM ha l'obbligo di dotarsi di Direttori responsabili ai sensi delle norme di settore pro tempore vigenti in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal Regolamento CE n. 1071/2009 e dal d.d. MIT n. 291/2011, a cui vengono attribuite le funzioni di cui al D.P.R. n. 753/1980, ove applicabile, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

## **SEZIONE SESTA: DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 21 - Comitato Tecnico di Gestione del Contratto**

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:

- a) due rappresentanti dell'Ente Affidante (cui spetta la nomina del Presidente);
- b) due rappresentanti per AVM nelle persone dei Direttori delle Direzioni di esercizio.

2. Il Comitato è un organo consultivo permanente dei contraenti, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto, che può esprimere pareri e avanzare proposte in ordine a:

- a) variazioni al Programma di Esercizio;
- b) valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;

3. Il Comitato ha inoltre funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni

delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Contratto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.

4. Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto della maggioranza dei suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale. Alle sedute possono partecipare esperti appositamente convocati, per trattare argomenti all'ordine del giorno, in accordo tra le parti.

5. Il Comitato si riunisce su richiesta delle Parti, a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria dell'Ente Affidante. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.

6. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:

- a) luogo, ora di inizio e termine;
- b) ordine del giorno della seduta;
- c) nominativo degli intervenuti;
- d) estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
- e) resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.

7. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta.

### **Art. 22 - Trasparenza e Riservatezza**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa e dalle deliberazioni dell'ART pro tempore vigenti.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza, AVM assicura la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei seguenti documenti a cadenza annuale:

- a) la Carta della Qualità dei Servizi;
- b) i risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
- c) i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal presente Contratto.

Fatto salvo quanto riportato agli articoli precedenti, il sito web dovrà sempre pubblicare le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari, delle modalità di rivendita e delle tariffe.

3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, l'Ente Affidante si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Contratto e a utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

### **Art. 23 - Obblighi di informazione**

1. Fermi gli obblighi di cui ai precedenti articoli, AVM ha l'obbligo di fornire periodicamente informazioni strutturate su dati di traffico e risorse produttive eventualmente richieste dall'Ente Affidante e attinenti alla gestione del presente

Contratto.

2. Oltre alla documentazione prevista nei singoli articoli del presente Contratto, AVM ha l'obbligo di produrre, su richiesta dell'Ente Affidante, relazioni aggiuntive e specifiche attinenti all'attività disciplinata dal Contratto di Servizio.

3. Per quel che concerne gli obblighi riferibili alla comunicazione dei dati economici relativi al servizio affidato, il gestore si attiene agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione e contabilizzazione ed adotta i relativi schemi di contabilità regolatoria approvati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

4. AVM ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Affidante tutta la documentazione che ai fini del suddetto monitoraggio verrà inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le modalità e le scadenze da questa ultima stabilite.

5. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

#### **Art. 24 – Risoluzione, cessione del Contratto e subaffidamento**

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.

In particolare, fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del Servizio, l'Ente Affidante può far valere la risoluzione del presente Contratto nei seguenti casi:

- a) sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione;
- b) servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti

da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi;

c) mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;

d) gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo ovvero attinenti gli obblighi di servizio;

e) violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti allo svolgimento del servizio e oggetto del vincolo di delegazione interorganica.

2. AVM può far valere la risoluzione del presente Contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Ente Affidante, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine AVM deve trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 gg.

3. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali, superi il 10% del corrispettivo, l'Ente Affidante può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore del gestore.

4. È vietata, a pena di nullità, la cessione del presente Contratto.

5. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali è consentito ad AVM, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, subaffidare a terzi vettori, previa autorizzazione dell'Ente Affidante, servizi nel limite massimo del 20% di quelli affidati e oggetto del presente Contratto, con l'osservanza ed il rispetto delle procedure di cui all'art. 22 della stessa legge regionale secondo le previsioni contenute nel PEFs.

6. AVM ha facoltà di affidare in locazione, in comodato o in usufrutto al subaffidatario impianti e mezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente.

7. AVM rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Ente Affidante, al quale

esclusivamente è tenuto a rispondere per il sub-affidatario. Le penali previste dal contratto sono comminate all’Affidatario anche per infrazioni commesse da un eventuale subaffidatario.

8. Il Contratto è altresì risolto anche in caso di gravi violazioni, contestate e debitamente accertate ascrivibili a responsabilità di AVM del “Protocollo di legalità” sottoscritto il 7.09.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto e rinnovato il 17.09.2019.

9. Nell’ipotesi di cui ai precedenti commi su richiesta dell’Ente Affidante, AVM deve comunque assicurare la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati secondo le condizioni del presente contratto fino al subentro effettivo nella gestione di un nuovo gestore.

10. AVM si obbliga a non conferire incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

11. AVM si obbliga a rispettare le previsioni dell’art. 16 comma 3 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

#### **Art. 25 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità**

1. Le Parti concordano che a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da AVM con la sottoscrizione del presente Contratto, l’importo relativo al 5% del dodicesimo rateo di ogni annualità contrattuale, sarà trattenuto dall’Ente Affidante a titolo di garanzia che sarà svincolata di anno in anno entro il mese di novembre dell’esercizio successivo secondo le previsioni del successivo comma.

2. In corso di esecuzione del Contratto è facoltà delle parti sottoporre alla decisione

del Comitato lo svincolo degli importi trattenuti relativi alle annualità precedenti, in ragione dello stato di esecuzione del Contratto e dell'entità degli importi trattenuti. Le parti concordano che possono sottoporre alle decisioni del Comitato modifiche e/o integrazioni alla Garanzia di cui al presente comma.

3. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, AVM è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'Ente Affidante, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

4. AVM assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva l'Ente Affidante da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione dei servizi di cui al presente Contratto.

#### **Art. 26 - Controversie tra le Parti**

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.

2. Non è ammessa la competenza arbitrale.

3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Venezia.

4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

#### **Art. 27 – Gestione del personale**

1. AVM nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli professionali adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto e secondo quanto previsto dal PEFs.

2. AVM si impegna ad adottare oltre al “Codice Etico Aziendale”, un “Codice di

Comportamento” dei propri dipendenti, nonché ad intraprendere tutte le azioni ritenute opportune nei confronti dei dipendenti che abbiano assunto un comportamento inurbano o scorretto verso la clientela o causato disordini o alterchi durante l’orario di lavoro.

3. AVM si impegna a trasmettere all’Ente Affidante l’elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell’inquadramento, della tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato con indicazione, nel secondo caso, della data di scadenza) e delle informazioni previste dalla disciplina regolatoria applicabile in capo al gestore. AVM si impegna a comunicare, con cadenza annuale, le eventuali variazioni di personale nel mentre intervenute.

4. AVM ha l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo AVM deve applicare ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, e agire, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

5. È a carico di AVM ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.

6. AVM deve curare la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente, anche in tema di sicurezza sul lavoro.

7. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente Contratto AVM, sotto la propria

responsabilità, è tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, e comunque, tutte le altre contenute nel Contratto.

8. AVM, con riferimento alle prestazioni del presente Contratto, si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del su citato Decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10.10.2018. A tal fine si dà atto che l'Ente Affidante ha trasmesso ad AVM, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto e del Codice stessi, per una loro più completa e piena conoscenza. AVM si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

9. Il personale aziendale deve indossare la divisa sociale e apposito cartellino di identificazione.

10. In caso di grave reiterata violazione accertata di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, l'Ente Affidante ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

11. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 7.

#### **Art. 28- Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del**

#### **DPR n. 602/1973**

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di AVM in quanto società *in*

house. Tuttavia AVM, su richiesta dell'Ente Affidante, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi.

2. L'Ente Affidante si riserva di verificare in corso di Contratto il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

#### **Art. 29 - Tutela dei dati personali**

1. AVM in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati si obbliga a rispettare le previsioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e tutte le eventuali successive integrazioni e modifiche pro tempore vigenti.

2. L'Ente Affidante nomina AVM, con apposita lettera ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, Responsabile Esterno dei seguenti Trattamenti dei Dati:

- Rilascio tessere riconoscimento per agevolazioni tariffarie trasporto pubblico;
- Sanzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale;

3. La durata dei Trattamenti coincide con la durata del presente Contratto.

4. Ulteriori Trattamenti che dovessero emergere nell'arco di durata del presente Contratto verranno aggiunti alla lettera di nomina con apposito atto formale.

#### **Art. 30 - Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici**

1. L'Ente Affidante è tenuto al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.

2. AVM si impegna ad individuare ed adottare misure idonee a garantire la sicurezza

informatica delle attività previste dal presente Contratto.

### **Art. 31 – Norme fiscali e Spese contrattuali**

1. Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo è a carico di AVM.

2. Le spese contrattuali di centonovantadue/00 euro (€ 192,00) sono a carico di "AVM" che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.

3.- La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

### **Art. 32 – Altre disposizioni**

1. Prima dell'avvio del servizio, AVM deve presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
- b) copia degli attestati delle polizze assicurative di cui al presente Contratto;
- c) eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente.

2. Le Parti convengono che il personale dipendente dell'Ente Affidante preposto al controllo del presente Contratto possa avere accesso agli impianti in uso AVM, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio e che quest'ultimo deve mettere a disposizione il proprio personale per la necessaria assistenza.

### **Articolo 33 - Disposizioni finali**

1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed Allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 c.c. non

trovano applicazione.

2. Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per l'ing. Giovanni Seno da ACTALIS, scadenza 04.12.2023, e per l'arch. Loris Sartori da Aruba pec EU con scadenza 01.09.2027, risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.